AUTORIZZAZIONE AL BANCO DI NAPOLI A DESTINARE 20 MILIONI DELLE DISPONIBILITA' DEL SUO CREDITO FONDIARIO IN LIQUIDAZIONE IN QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

# Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo pianto segue:

Articolo unico.

Il Credito fondiario (in liquidazione) del Banco di Napoli e' autorizzato ad investire, fino a concorrenza di L. 20,000,000, le somme di cui all'art. 15 della legge 7 luglio 1905, n. 350, in quote di partecipazione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, costituito ai termini dell'articolo 18 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 17 gennaio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Autorizzazione al Banco di Napoli a destinare 20 milioni delle disponibilita' del suo Credito fondiario in liquidazione in quote di partecipazione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento |

| | |
|---|---|
| Estremi | Legge 6 dicembre 1928, n. 2852 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1929 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-al-banco-di-napoli-a-destinare-20-milioni-delle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it